



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2019 CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA 2020 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di Gennaio alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

| | | Presente/Assente |
|-------------------|--------------|------------------|
| URBAN Alberto | Sindaco | Presente |
| SIMONUTTI Michele | Vice Sindaco | Presente |
| MORSUT Anna | Assessore | Presente |
| GREGORAT Gabriele | Assessore | Presente |
| PINAT Luciano | Assessore | Presente |

Assiste il Segretario Comunale dott. Stefano MORO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. URBAN Alberto nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2019 CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA 2020 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 45 del 27.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 132 del 27.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile";

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare,

- il punto 11.1 che recita:

“.....

il primo esercizio considerato nel bilancio di previsione è redatto per competenza e cassa, e indica l'importo dei residui presunti alla data del 1° gennaio. Pertanto, con il bilancio di previsione non è richiesto l'invio dell'elenco dei residui. Nel corso dell'anno, anche all'avvio dell'esercizio, gli enti trasmettono la delibera riguardante il riaccertamento ordinario dei residui e l'allegato riguardante le variazioni di bilancio per il tesoriere;

.....”

- e il punto 8.9 che recita:

“In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato. Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornati con delibera di Giunta Municipale, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente.”

CONSIDERATO che:

- nel bilancio di previsione 2020/2022 sono indicati, quale dato obbligatorio, i residui presunti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, al fine di fornire una rappresentazione completa della situazione finanziaria dell'ente;
- l'importo dei residui iscritti in bilancio non presenta contenuto decisionale, in quanto non è il risultato di una decisione del Consiglio Comunale, ma l'effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti;
- le indicazioni di bilancio riguardanti i residui di cui sopra non sono oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTO il punto 1.a) del resoconto della riunione della Commissione Arconet del 22 febbraio 2017, nel quale viene chiarito che, in assenza di disciplina dei regolamenti di contabilità, l'importo dei residui presunti può essere variato dalla Giunta Municipale, che è anche l'organo competente ad effettuare le variazioni di cassa ovvero, nel caso di variazioni dei residui che non comportino adeguamenti di cassa, la variazione può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale;

RILEVATO che nel vigente regolamento di contabilità tale aspetto non è disciplinato;

CONSIDERATO che nel predetto resoconto della riunione della Commissione Arconet veniva inoltre precisato che le variazioni dei residui non si configurano come una variazione di bilancio;

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2019, i residui presunti al 31 dicembre 2019 previsti nel bilancio di previsione 2020/2022, al fine di tenere conto in particolare degli impegni di spesa nel frattempo assunti in c/competenza dell'esercizio 2019 dopo la predisposizione del suddetto preventivo, al fine di non determinare ritardi nel pagamento dei residui passivi (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti);

RILEVATO, inoltre, che dopo la predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022, la consistenza dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 è variata a seguito di incassi/pagamenti di fine 2019 o per minori entrate/economie di spesa;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di cassa costituiscono limite alle riscossioni derivanti dalle accensioni di prestiti e ai pagamenti delle spese mentre non costituiscono limite ai rimborsi delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 del TUEL e ai pagamenti delle partite di giro e dei servizi per conto terzi;

CONSIDERATO che il limite massimo delle dotazioni di cassa è dato dalla somma degli stanziamenti in c/competenza e in c/residui, senza computare, per le spese, l'eventuale fondo pluriennale vincolato (FPV);

CONSIDERATO che la variazione dei residui presunti al 31 dicembre 2019, previsti nel bilancio di previsione 2020/2022, richiede altresì una variazione di cassa sull'esercizio 2020;

VISTO il comma 6 dell'art. 162 del TUEL che recita:

“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.”;

RICHIAMATI, per la finalità di cui sopra:

- l'art. 175 comma 5-bis lett. d) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. nel quale si è stabilito che le variazioni delle dotazioni di cassa vengano adottate dall'organo esecutivo, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo;
- l'art. 239 comma 1 lett. b) punto 2 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che le variazioni al bilancio di competenza della Giunta Municipale non siano soggette a parere del Revisore dei conti;
- il vigente Regolamento di Contabilità – art. 29, comma 1, lett. a) - con cui si è previsto che la Giunta Municipale approvi le variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale, così come elencate dal sopra richiamato art. 175 comma 5-bis;

RILEVATO, altresì, che al succitato art. 29, comma 1, lett. a) del vigente regolamento di contabilità si è previsto che le variazioni del Bilancio di Previsione approvate dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 5-bis, dell'art. 175 del TUEL, vengano comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL ed in particolare l'art. 175 relativo alle variazioni al bilancio di previsione e al PEG;

VISTO il comma 9-bis dell'art. 175 del TUEL che recita:

“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
- *le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;*
- *le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.”;*

PRECISATO che l'art. 57, comma 2-quater, del D.L. n.124/2019, convertito con la L.157/2019, si è abrogato esclusivamente i commi 1 e 3 dell'art.216 del Tuel. L'adempimento di cui al paragrafo precedente, pertanto, è tutt'ora vigente;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l'allegato 8/1 denominato “Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere”;

RICHIAMATO altresì il comma 5-quinquies dell'art.175 del Tuel il quale dispone che le variazioni di bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione non possano essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo;

RITENUTO, pertanto, di demandare ad un ulteriore e separato atto di Giunta Comunale la modifica al P.E.G. per l'esercizio 2020 conseguente alla variazione di bilancio di cassa disposta con la presente deliberazione;

PRECISATO che ai sensi dell'art.175, comma 5-ter del TUEL, a cui è stata data attuazione col Regolamento di Contabilità - art. 29, comma 1, lett. a) -, si provvederà a dare comunicazione dell'adozione della presente deliberazione al Consiglio Comunale, entro il termine massimo di 90 giorni dall'adozione stessa;

RIBADITO che il più volte citato comma 5-bis) dell'art.175 del Tuel attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad adottare le variazioni al PEG;

VISTA la documentazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria e ritenutala meritevole di approvazione;

RICHIAMATO l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 il quale tra i pareri da rendere da parte dell'organo di revisione non contempla le variazioni in materia di variazioni di bilancio di competenza della Giunta Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00;

VISTI, inoltre:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- lo Statuto Comunale;
- il D.L. n.124/2019 convertito nella L.157/2019;
- L.R. 13 dicembre 2019, n. 73 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020 – 2022”;
- L.R. 13 dicembre 2019, n. 72 “Legge di stabilità 2020”;

- L.R. 27 dicembre 2019, n. 160 “Legge di stabilità 2020”;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse:

- 1. DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa, la variazione delle risultanze dei residui presunti al 31 dicembre 2019 indicati nel bilancio di previsione 2020/2022, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto Sub. A) – Tesoriere (parte entrata e parte spesa) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente i prospetti di cui allegato 8/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.[--_GoBack--];
- 2. DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa, la variazione di cassa 2020 del bilancio di previsione 2020/2022, secondo le risultanze di cui all'allegato prospetto Sub. B) (parte entrata e parte spesa) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione dando atto che con la presente variazione viene garantito un fondo di cassa non negativo al 31 dicembre 2020;
- 3. DI DARE ATTO** che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P. per il triennio 2020/2022;
- 4. DI DARE ATTO** che la modifica ed integrazione del Piano Esecutivo di Gestione conseguente alla variazione di cassa disposta con la presente deliberazione sarà adottata successivamente dalla Giunta Comunale con separato atto, come stabilito dal comma 5-quinquies dell'art.175 del Tuel;
- 5. DI DARE ATTO** che la variazione in argomento, debitamente esecutiva, sarà trasmessa dall'Area Economico-Finanziaria, in copia, per gli adempimenti di competenza:
 - a) Al Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla sua adozione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 175 comma 5-ter del D.lgs. 267/2000 a cui è stata data attuazione con l'art. 29 comma 1 lettera a) del vigente Regolamento di contabilità;
 - b) a ciascun Titolare di Posizione Organizzativa/Responsabile di Servizio del Comune di Cervignano del Friuli interessato dalle variazioni in oggetto per gli adempimenti di propria competenza;
- 6. DI DEMANDARE** al Servizio Segreteria l'invio del presente atto al Tesoriere dell'Ente completo dell'allegato Sub. A) (parte entrata e parte spesa) e contenente i dati di suo interesse, così come previsto al comma 9-bis dell'art.175 del TUEL, tutt'ora vigente;
- 7. DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione espressa all'unanimità di voti, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come sostituito dall'art. 17, comma 12 della L.R. 24.05.2004, n. 17.



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

***AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO
FINANZIARIO***

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2020/2

**OGGETTO: MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2019
CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E
CONSEQUENTE VARIAZIONE DI CASSA 2020 DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, lì 16 gennaio 2020

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

*AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO
FINANZIARIO*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2020/2

**OGGETTO: MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2019
CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E
CONSEQUENTE VARIAZIONE DI CASSA 2020 DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, lì 16 gennaio 2020

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to URBAN Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano MORO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 20/01/2020 al 04/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Campolongo Tapogliano, lì 20/01/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Orietta LEPRE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/01/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Campolongo Tapogliano, lì 16/01/2020

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Orietta LEPRE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Campolongo Tapogliano, lì 20/01/2020

Il Responsabile del Procedimento

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano MORO